

CAMERA DEI DEPUTATI

N.483

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore (483)

(articolo 19, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167)

Trasmesso alla Presidenza il 11 dicembre 2017



Al Ministro dello Sviluppo Economico

VISTO l'articolo 19 della legge 20 novembre 2017, n. 167 recante Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017 (di seguito: Legge europea 2017) e, in particolare, i commi 2 e 3, con i quali si dispone che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge, al fine di adeguare la normativa nazionale alla Comunicazione della Commissione europea (2014/C 200/01) recante «Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020», e alla decisione C(2017) 3406 del 23 maggio 2017, con uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, sono:

- a) ridefinite le imprese a forte consumo di energia elettrica e le agevolazioni di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per le medesime imprese;
- b) definiti criteri e modalità con cui l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (di seguito: Autorità per l'energia) provvede all'attuazione della misura e del piano di adeguamento, per gli ambiti di competenza;
- c) definite le agevolazioni in modo progressivo per classi di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell'impresa, purché nel rispetto dei livelli di contribuzione minima stabiliti dalla Comunicazione 2014/C 200/01 applicando parametri di riferimento per l'efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, ove tali parametri non fossero disponibili, utilizzando la media aritmetica del consumo dell'impresa calcolata sugli ultimi tre anni, nonché tenendo eventualmente conto dell'intensità degli scambi a livello internazionale definita a livello settoriale;
- d) definite le modalità di applicazione della clausola sul Valore Aggiunto Lordo di cui ai punti 189-190 della medesima Comunicazione 2014/C 200/01.

VISTO l'articolo 19, comma 1, della predetta Legge europea 2017, il quale prevede che le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto all'anno 2016 sono destinate, dal 1° gennaio 2018 e nella misura minima del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti diversi quelli beneficiari della agevolazioni tariffarie stabilite dal medesimo articolo:

VISTO il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 novembre 2017 con cui è stata adottata la Strategia Energetica Nazionale 2017, con la quale sono individuate le modalità per consentire il raggiungimento degli obiettivi che l'Italia intende assumere a livello europeo in materia di energie rinnovabili e di efficienza energetica al 2030, e di conseguente riduzione delle emissioni, e di proseguire nella tabella di marcia dell'elaborazione delle future politiche nazionali e regionali volte

a realizzare, in conformità agli indirizzi europei, un'economia a bassa intensità di carbonio entro il 2050;

VISTO che l'aumento della competitività del Paese è uno dei tre obiettivi della SEN, da attuarsi attraverso la riduzione del costo dell'energia e che il pacchetto di azioni proposte, nel quale si inseriscono le misure introdotte dal presente decreto, riguardano fra l'altro:

- i. rafforzamento delle misure per contenere i fenomeni di povertà energetica;
- ii. riduzione della spesa energetica per effetto delle misure a favore dell'efficienza energetica e dell'evoluzione tecnologica;
- iii. controllo della crescita degli oneri generali di sistema, grazie alla riduzione del costo medio delle rinnovabili;
- iv. investimenti sulle infrastrutture e sulla rete elettrica per superare le attuali congestioni e ridurre i prezzi di mercato;
- v. interventi per la riduzione del prezzo all'ingrosso del gas naturale, utilizzato anche nel termoelettrico;

VISTO l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (di seguito: decreto legge n. 83 del 2012);

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico del 5 aprile 2013 (di seguito: DM 5 Aprile 2013), recante definizione delle imprese a forte consumo di energia in attuazione del predetto articolo 39 del decreto legge n.83 del 2012;

VISTA la Comunicazione (2014/C 200/01) della Commissione europea recante "disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia 2014-2020" (di seguito: Linee guida CE), che si applica dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2020 e con la quale la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a favore dell'energia e dell'ambiente possono essere considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato UE;

VISTA la Comunicazione (2014/C 249/01) della Commissione europea recante "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà";

VISTA la decisione della Commissione europea C(2017) 3406 del 23/05/2017 (nel seguito: Decisione CE) con cui la Commissione ha ritenuto le proposte dell'Italia di riforma della tariffa degli oneri di sistema applicati ai clienti non domestici e delle agevolazioni alle imprese energivore compatibili con le Linee guida CE e con il mercato interno a norma dell'art. 107 del Trattato UE;

CONSIDERATO che la predetta Decisione CE stabilisce, fra l'altro, che:

- i. possono essere riconosciuti sconti a favore delle imprese energivore sugli oneri destinati al supporto alle fonti rinnovabili nonché al supporto agli impianti di cogenerazione previsto dal meccanismo CIP6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili, coperti dalla componente A3 della tariffa degli oneri di sistema elettrico;

- ii. sono eleggibili le imprese che operano nei settori dell'allegato 3 alle Linee guida CE e nei settori dell'allegato 5 e che hanno un'intensità elettrica calcolata rispetto al VAL non inferiore al 20%;
- iii. la contribuzione minima delle imprese eleggibili deve essere non inferiore al 15% della spesa sostenuta da un'impresa simile non agevolata e, nei casi in cui l'indice di intensità elettrica dell'impresa calcolato rispetto al VAL è pari o superiore al 20%, la contribuzione può essere determinata in ragione del VAL, fino ad un valore minimo pari allo 0,5% del VAL;
- iv. possono beneficiare delle agevolazioni le imprese ricomprese negli elenchi energivori per gli anni 2013 e 2014 anche se non rispettano i requisiti di cui alle Linee guida CE purché assicurino una contribuzione minima a sostegno delle fonti rinnovabili pari almeno al 20% della spesa sostenuta da una impresa simile non agevolata;
- v. il limite minimo di consumo di energia elettrica annuale per l'accesso all'agevolazione a favore delle imprese a forte consumo di energia è pari a 1 GWh;
- vi. la nuova struttura tariffaria per gli utenti diversi dai domestici proposta dall'Italia, composta da una componente "flat" sui consumi e da una componente trinomica riflessiva degli oneri di rete, ha caratteristiche non discriminatorie e perciò è compatibile con il Trattato CE non configurando forme indirette di aiuti di Stato;

VISTA la legge 1, comma 3-ter, lettera b) del decreto legge 25 gennaio 2010, da ultimo modificata dall'articolo 19 della predetta Legge europea 2017, con la quale, in conformità con la Decisione CE è stata riformata la tariffa degli oneri di sistema elettrico applicati agli utenti diversi da quelli domestici;

VISTA la delibera 481/2017/R/eel del 28 giugno 2017 dell'Autorità per l'energia recante "struttura tariffaria degli oneri generali di sistema per il settore elettrico applicabile dal 1 gennaio 2018. Definizione dei raggruppamenti degli oneri generali di sistema";

CONSIDERATO che, nel definire le nuove agevolazioni, si ritiene prioritario:

- i. semplificare il meccanismo di accesso alle agevolazioni a favore delle imprese energivore;
- ii. assicurare alle imprese agevolate certezza sugli oneri applicabili nell'anno di competenza;
- iii. assicurare contestualità del nuovo sistema agevolativo con la riforma della tariffa degli oneri di sistema per gli utenti diversi dai domestici in vigore dal 1° gennaio 2018, anche al fine di bilanciare il superamento della degressività degli stessi oneri rispetto ai consumi per le imprese connesse in alta tensione;

CONSIDERATI i tempi disponibili per l'implementazione della misura di cui al presente decreto, prevista a decorrere dal 1 gennaio 2018, e conseguentemente l'impossibilità tecnica di acquisire in modo completo le dichiarazioni delle imprese energivore in modo da assicurare alla suddetta data il riconoscimento del beneficio spettante;

RITENUTO quindi necessario prevedere un meccanismo di prima applicazione che preveda:

- i. di assicurare il riconoscimento delle agevolazioni dal 1° gennaio 2018 alle imprese sulla base dei dati già disponibili nelle dichiarazioni presentate ai fini della formazione dell'elenco energivori di competenza 2016;

- ii. di avviare rapidamente il processo di acquisizione dei dati completi per la verifica del rispetto dei requisiti, ivi inclusi quelli delle nuove imprese energivore, alle quali il beneficio sarà riconosciuto ex post con decorrenza dal 1° Gennaio 2018;

RITENUTO necessario introdurre un meccanismo che consenta l'accesso alla misura agevolativa anche alle imprese costituite da meno di un anno, o di recente costituzione, prevedendo una verifica ex post del possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni e del rispetto della contribuzione minima applicabile:

VISTO che le richiamate disposizioni della Legge europea 2017 prevedono che il presente decreto sia adottato sentita l'Autorità per l'energia, e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimersi entro il termine di 30 giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto, decorso il quale essi può comunque essere adottato:

ACQUISITO il parere favorevole dell'Autorità per l'energia n. 806/2017/I/EEL reso in data 30 novembre 2017 ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge europea 2017;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni parlamentari reso con nota XXXX.

decreta

Art. 1

(Finalità e oggetto)

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 19 della Legge europea 2017, ha la finalità di riordinare il sistema delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia elettrica, al fine di armonizzarlo alle disposizioni comunitarie in materia.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il presente decreto stabilisce:

- a) i livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema da applicare alle imprese a forte consumo di energia elettrica a decorrere dal 1° Gennaio 2018, ivi incluse le modalità di applicazione della clausola sul Valore Aggiunto Lordo di cui ai punti 189-190 delle Linee guida CE;
- b) le modalità e i tempi di attuazione del piano di adeguamento redatto dall'Italia e approvato dalla Decisione CE n. 3406 del 23/05/2017;
- c) le caratteristiche soggettive delle imprese che possono accedere alle agevolazioni;
- d) le modalità con cui l'Autorità per l'energia provvede all'attuazione e al monitoraggio della misura.

Art. 2
(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni riportate nelle Linee guida CE, integrate dalle seguenti definizioni:

- a) *tariffa A3**: è la parte della tariffa A3 degli oneri generali, di cui al paragrafo (37) della Decisione CE, che finanzia il supporto alle fonti rinnovabili nonché il supporto agli impianti di cogenerazione previsto dal meccanismo CIP6/92, con esclusione delle voci di costo riferite alla produzione ascrivibile a rifiuti non biodegradabili. Tale parte di tariffa è costituita dalla componente denominata "Asos" di cui al punto 1, lettera i) della delibera 481/2017/R/eel. al lordo degli sconti di cui all'art. 23 del decreto legge n. 91/14 per le tipologie di utenza che ne hanno diritto e al netto della componente Asos relativa alla copertura delle agevolazioni definite dal presente provvedimento;
- b) "*componente ARIM*" è la componente tariffaria degli oneri generali di cui al punto 1, lettera ii) della deliberazione 481/2017/R/eel.
- c) *anno di competenza*: l'anno di competenza "N" è l'anno nel quale vengono fruite le agevolazioni di cui all'articolo 4;
- d) *periodo di riferimento*: per ciascun anno di competenza "N", a decorrere dal 2018, è definito periodo di riferimento il triennio che va da "N-4" a "N-2", salvo che per le imprese di più recente costituzione;
- e) *VAL*: si intende il valor medio triennale del valore aggiunto lordo a prezzi di mercato al netto di eventuali imposte indirette e degli eventuali sussidi, calcolato, per il periodo di riferimento, in conformità a quanto previsto dall'Allegato 4 alle Linee guida e sulla base di disposizioni operative emanate dall'Autorità per l'energia;

TITOLO I
IMPRESE A FORTE CONSUMO DI ENERGIA E AGEVOLAZIONI POST-RIFORMA
TARIFFARIA

Art. 3

(Imprese a forte consumo di energia beneficiarie delle agevolazioni)

1. A decorrere dal 1° Gennaio 2018, accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese che hanno un consumo medio annuo di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:

- a) operano nei settori dell'Allegato 3 alle Linee guida CE;
- b) operano nei settori dell'Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL ai sensi dell'articolo 5, comma 1 (di seguito: intensità elettrica su VAL), non inferiore al 20%;
- c) non rientrano fra quelle di cui ai punti a) e b), ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia redatti, per gli anni 2013 o 2014, dalla CSEA in attuazione dell'articolo 39 del decreto legge n. 83/2012.

2. Non accedono alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

Art. 4

(Livelli di contribuzione agli oneri generali di sistema)

1. I livelli di contribuzione alla tariffa A3*, da applicare a decorrere dal 1° Gennaio 2018, sono stabiliti come segue:

- a) per le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 20%, il livello di contribuzione agli oneri riconducibili alla tariffa A3* è pari al minor valore tra quello riportato nella tabella 1, in funzione dell'intensità elettrica su VAL, e il valore applicabile ai sensi della lettera b):

Classe di intensità elettrica rispetto al VAL	Livello di contribuzione rispetto alla tariffa A3*
$20\% \leq i_{VAL} < 30\%$	2,5% VAL
$30\% \leq i_{VAL} < 40\%$	1,5% VAL
$40\% \leq i_{VAL} < 50\%$	1% VAL
$i_{VAL} \geq 50\%$	0,5% VAL

Tabella 1

- b) per le imprese di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), caratterizzate da un indice di intensità elettrica su VAL inferiore al 20%, e lettera c), il livello di contribuzione alla tariffa A3* è pari, a quello indicato in tabella 2, in funzione dell'intensità elettrica su fatturato, calcolata come previsto all'articolo 5, comma 2.

Classe di intensità elettrica rispetto al fatturato	Livello di contribuzione rispetto alla tariffa A3*
$i_{fat} < 2\%$	100%
$2\% \leq i_{fat} \leq 10\%$	55%
$10\% < i_{fat} \leq 15\%$	40%
$i_{fat} > 15\%$	25%

Tabella 2

2. La componente Λ_{RIM} è applicata a livello di contribuzione piena.

Art. 5

(Modalità di calcolo dell'intensità elettrica)

1. Ai fini del calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL dell'impresa si applica l'allegato 4 alla Linee guida CF, tenuto conto che:

- il prezzo dell'energia elettrica è assunto pari al prezzo medio per utenti finali con livelli simili di consumo ed è calcolato dall'Autorità per l'energia, distintamente per livelli di tensione, sommando il prezzo di mercato dell'energia elettrica, gli oneri di rete, le tasse vigenti e gli oneri di sistema al netto delle agevolazioni, nell'ultima annualità del periodo di riferimento;
- nel caso in cui il VAL e l'intensità elettrica su VAL risultano negativi, l'impresa non può accedere ai benefici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a);
- il consumo è calcolato utilizzando i parametri di riferimento di cui all'articolo 8. Fino all'elaborazione di suddetti parametri, il consumo è assunto pari al valor medio triennale del consumo dell'impresa, sul periodo di riferimento;
- nel caso di imprese costituite da meno di un anno, per il primo anno di attività sono utilizzati dati di consumo e di VAL stimati sulla base di uno studio predisposto dall'impresa interessata. Al termine del primo anno di attività, sulla base di dati certificati, la CSEA effettua una verifica ex post per accertare l'ammissibilità dell'impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione di cui al presente decreto. In base all'esito di questa valutazione, sono effettuati compensazioni o recuperi, se del caso. Successivamente, si utilizza la media dei

dati disponibili, fino alla possibilità di utilizzo della serie completa di dati sul periodo di riferimento. Per i dati di consumo di energia elettrica dell'impresa, il suddetto criterio è applicato tenendo conto dei parametri di riferimento di cui all'articolo 8.

2. Ai fini del calcolo dell'intensità elettrica su fatturato dell'impresa:

- a) il valore del fatturato è assunto pari al valor medio triennale del volume di affari relativo dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, calcolato sul periodo di riferimento;
- b) il prezzo dell'energia e i consumi di energia elettrica sono calcolati con le modalità di cui al comma 1, lettere a) e c);
- e) per le imprese costituite da meno di quattro anni la determinazione dei valori di consumo e fatturato è effettuata in analogia a quanto previsto al comma 1, lettera d).

Art. 6

(Verifica del rispetto dei requisiti e applicazione del livello di contribuzione spettante)

1. La CSEA, nel rispetto delle disposizioni impartite dall'Autorità per l'energia, costituisce, in riferimento a ciascun anno di competenza, l'elenco delle imprese a forte consumo di energia di cui all'articolo 3.

2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, le imprese presentano una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000 attestante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3.

3. A decorrere dall'anno di competenza 2018, ai soggetti beneficiari inseriti nell'elenco di cui al comma 1 sono applicate aliquote degli oneri di sistema tali da assicurare, nel corso dell'anno, i livelli di contribuzione di cui all'articolo 4.

4. L'Autorità per l'energia, con propri provvedimenti, stabilisce:

- a) le tempistiche e le modalità con le quali sono presentate le dichiarazioni di cui al comma 2, nonché le modalità con le quali sono effettuate verifiche e controlli, anche a campione, sui dati dichiarati per l'inserimento nell'elenco di cui al comma 1. A tal fine, l'Autorità per l'energia può attivare, per i profili fiscali, collaborazioni con l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza;
- b) le tempistiche e le modalità necessarie per dare attuazione a quanto previsto dal comma 3, ivi incluse le procedure con cui sono rese disponibili alle imprese di distribuzione, prima dell'inizio dell'anno di competenza, le informazioni sui soggetti beneficiari e sui rispettivi livelli di contribuzione da applicare;
- c) il valore del prezzo dell'energia elettrica di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e le modalità di calcolo del VAL, nonché le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera d).

TITOLO II DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 7

(Disposizioni transitorie)

1. In prima applicazione, l'Autorità per l'energia individua meccanismi transitori per il riconoscimento delle agevolazioni in acconto alle imprese energivore per le quali può essere accertato il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate ai fini della formazione dell'elenco energivori di competenza 2016 nonché, ove disponibili, dei dati relativi agli elenchi energivori di competenza degli anni 2014 e 2015.
2. L'Autorità per l'energia individua altresì:
 - a) le modalità e le tempistiche secondo cui la CSEA provvede all'apertura del portale per l'integrazione delle dichiarazioni delle imprese a forte consumo di energia elettrica per il 2018;
 - b) le modalità secondo cui, fatti salvi i controlli di cui all'articolo 6, comma 4, entro il 30 giugno 2018 sono effettuati i conguagli delle agevolazioni spettanti dal 1° Gennaio 2018;
 - c) le modalità per la copertura, a carico delle imprese agevolate, dei costi amministrativi sostenuti dalla CSEA per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui all'articolo 6, comma 1.

Art. 8

(Parametri di riferimento per il calcolo del consumo)

1. Per calcolare il consumo di energia elettrica delle imprese vengono elaborati parametri di riferimento per l'efficienza dei consumi di energia elettrica in ciascun settore.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'ENEA, anche sulla base dei dati acquisiti tramite le diagnosi energetiche di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 102 del 2014, elabora e aggiorna con frequenza biennale indici e parametri di riferimento per determinare il consumo efficiente di energia elettrica e li trasmette al Ministero dello sviluppo economico per la successiva approvazione.
3. A decorrere dall'approvazione di cui al comma 2, i suddetti parametri sono utilizzati per il calcolo dell'intensità elettrica di cui all'articolo 5.

Art. 9

(Monitoraggio degli effetti delle misure)

1. L'Autorità per l'energia effettua un monitoraggio annuale degli effetti della misura di cui al presente decreto, congiuntamente a quelli di cui alla riforma tariffaria di cui all'articolo 3, comma 2, lett. b), del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, come da ultimo modificato dalla Legge europea 2017, relativamente all'allocazione degli oneri generali di sistema sulle diverse tipologia di utenza, e ne trasmette gli esiti al Ministero dello sviluppo economico.

2. Decorsi due anni dalla prima implementazione delle misure di cui al presente articolo e tenuto conto dei dati di monitoraggio di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico può:

- a) modificare i livelli di contribuzione di cui all'articolo 4;
- b) definire atti di indirizzo all'Autorità per l'energia per equilibrare il peso della parti variabili e di quelle fisse delle componenti della tariffa a copertura degli oneri di sistema di cui al decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, ovvero modificare le modalità di ripartizione degli oneri fra utenti domestici e non domestici, anche al fine di mantenere un'adeguata base imponibile soggetta al pagamento delle predette componenti tariffarie.

Art. 10

(Disposizioni per la trasparenza)

1. La CSEA provvede a pubblicare sul proprio sito internet l'elenco di cui all'articolo 6, comma 1, delle imprese energivore che beneficiano delle agevolazioni di cui al presente decreto e trasmette annualmente al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità una relazione sui risultati e sulle analisi.

2. Ai fini della trasparenza e del controllo degli aiuti di Stato, la CSEA provvede inoltre agli adempimenti di registrazione delle agevolazioni concesse in applicazione del presente decreto presso il Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

Art. 11

(Disposizioni finali)

1. La disciplina di cui al DM 5 aprile 2013, attuativa delle agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia ai sensi del decreto legge n. 83 del 2012, esplica effetti per le agevolazioni fino all'annualità di competenza 2017.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO